

Cartelle esattoriali: rateizzazione semplificata fino a 120.000 euro e decadenza dopo 8 rate scadute

[Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge:](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: *«Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»* (Cd. Decreto "Aiuti"). In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con queste brevi note, desideriamo fornire una prima analisi delle nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

L'articolo 15-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, rubricato: *(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)*, *«al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee»*, modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Nel dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 dispone che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che **dichiara** di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede **per «ciascuna richiesta»** la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, **fino ad un massimo di settantadue rate mensili**. *«Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro),*

la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà» (comma 1, nuovo testo secondo periodo dell'articolo 19 del D.P.R. 602/73).

Di conseguenza, con la modifica introdotta si stabilisce che il contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà **può ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata**. Inoltre, **a regime**, si può presentare richiesta di rateazione **senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà**, per importi iscritti a ruolo che siano **pari o inferiori a centoventimila euro**.

La **lettera b)** inoltre interviene sul comma 3 dell'articolo 19, prevedendo che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di **otto rate** – in luogo delle vigenti cinque rate – anche non consecutive, **il carico non può essere nuovamente rateizzato**.

Il comma 3 dell'articolo 19 del D.P.R. 602/73 prevede in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, del numero di rate sopra indicato e modificato dalla norma in commento, alla lettera a) che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, alla lettera b), che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sia immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

La stessa **lettera b)** al n. 3 introduce, altresì, un nuovo comma 3-ter all'articolo 19, il quale precisa che **la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di «carichi diversi»** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Il **comma 2** dell'articolo 15-bis, precisa i termini di applicazione modifiche in esame. La norma chiarisce che, fermo quanto previsto dal successivo **comma 3 le disposizioni**

introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 3** dell'articolo 15-*bis* prevede infine che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data indicata al **comma 2**, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della **nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate**. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del **comma 1**.